

N. REPERTORIO

CONTRATTO DI SCRITTURA PRIVATA TRA LA CITTA' DI TORINO E STUDIO PROGETTO AMBIENTE S.R.L.

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO FONOMETRICO SULLE SITUAZIONI DI INQUINAMENTO ACUSTICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 36/2023 CIG. Z353D0ADE5

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra

La Città di Torino, codice fiscale e partita I.V.A. 00514490010, con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 (in seguito denominata "stazione appaltante"), qui rappresentata da Vincenzo Murru, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto, non in proprio, ma con i poteri per quanto infra in forza del provvedimento del Sindaco protocollo numero 3433 in data 29/06/2022, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 numero 267 e a norma dell'art. 28, comma 1, delvigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. n. 2018 06449/005).

Il predetto legale rappresentante della Città sottoscrive il presente atto, altresì, in esecuzione dell'Atto Dirigenziale DD 6785/2023 del 21/11/2023 esecutivo in pari data.

e

Lo Studio Professionale Studio Progetto Ambiente S.r.l. con sede legale in Corso Rosselli 44 - 10128 Torino - Codice fiscale, Partita IVA 07224280011, qui rappresentata da [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto ente (in seguito denominato "appaltatore") che sottoscrive il presente atto non in proprio, ma in qualità di Amministratore Delegato come da visura della Camera di Commercio di Torino.

Premesso che

in esecuzione dell'Atto DD 6785/2023 del 21/11/2023, esecutivo in pari data, veniva indetto e affidato un Servizio di accertamento fonometrico sulle situazioni di inquinamento acustico e relativa stesura di relazione tecnica.

Che il servizio oggetto del presente contratto è finanziato mediante mezzi di bilancio;

Tutto ciò premesso, riconosciuto e preso atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

La Città di Torino, come sopra rappresentata, affida al/allo professionista/studio professionale il servizio di accertamento fonometrico sulle situazioni di inquinamento acustico e relativa stesura di relazione tecnica

L'affidamento dell'incarico potrà comprendere uno o più accertamenti ciascuno riferibile ad una singola situazione di inquinamento acustico, a discrezione della Città di Torino, purchè il corrispettivo lordo degli accertamenti complessivamente affidati trovi copertura finanziaria nelle somme a disposizione.

Il corrispettivo di competenza troverà giustificazione esclusivamente nel numero di accertamenti regolarmente svolti nel periodo di validità del presente contratto ed espressamente indicati da parte della Città di Torino.

L'affidatario si impegna all'esecuzione alle condizioni previste dal presente contratto. L'affidamento viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e approva ai sensi anche dell'art. 1341 c.c., alle condizioni presentate con l'offerta economica del 02/11/2023 sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, trattenuta agli atti del proponente Servizio.

Il contratto avrà scadenza il 31/12/2023

ART. 2 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo dell'affidamento oggetto del presente contratto ammonta ad Euro 21.912,22, compresi oneri CNPAIA 4% e IVA al 22%.

L'importo dell'affidamento dell'incarico sarà pari alla somma dei corrispettivi degli accertamenti richiesti dal Direttore di Esecuzione, ciascuno riferibile ad una singola situazione di inquinamento acustico, a discrezione della Città di Torino, purchè il corrispettivo lordo degli accertamenti complessivamente affidati trovi copertura finanziaria nelle somme a disposizione.

ART. 3 – OGGETTO SPECIFICO

L'appalto ha per oggetto il servizio di accertamento fonometrico sulle situazioni di inquinamento acustico e relativa stesura di relazione tecnica.

Ogni singola attività di accertamento avrà luogo su ordinazione ed indicazione del Corpo di Polizia Locale e previa attestazione di non incompatibilità fornita dall'operatore economico

affidatario.

Le specifiche tecniche relative all'espletamento dei servizi richiesti sono dettagliate nell'allegato 8 del Capitolato parte integrante e sostanziale della procedura di affidamento.

ART.4 – LIQUIDAZIONI

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del presente contratto.

I pagamenti in favore dell'affidatario verranno effettuati dalla Città tramite la Civica Tesoreria, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti pubblici. Le fatture, considerata la specificità del servizio oggetto dell'affidamento, saranno liquidate, ai sensi dell'art. 1 comma 4 D. Lgs. 192/2012 nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Città e previa l'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

ART. 5 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, l'appaltatore per sé e i suoi aventi causa si impegna a rispettare le disposizioni previste dall'art. 7 comma 1 lettera a) della Legge 217 del 17/12/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il codice identificativo di gara (C.I.G.) da riportarsi in ogni transazione conseguente al presente atto è il seguente: Z353D0ADE5

ART. 6 –CAUZIONE

Data la natura del servizio e l'entità economica dell'affidamento non si richiede la cauzione

ART. 7- DANNI VERSO TERZI

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi in modo diretto o indiretto nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

ART. 8 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore assume anche l'incarico di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679 e del relativo Contratto di Nomina che sarà successivamente stipulato.

ART. 9 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTÀ

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004.

L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa, che svolgano la loro attività nelle strutture comunali, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave negligenza o contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali da parte dell'affidatario, è facoltà dell'Amministrazione dichiarare risolto il contratto, previa diffida ad adempiere, entro congruo termine e fatto salvo l'obbligo dell'affidatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno ai sensi dell' art. 122, del D. Lgs. 36/2023.

ART. 11-MODIFICHE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi degli istituti di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

ART. 12 – CLAUSOLE RISOLUTIVE

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Ai sensi dell'articolo 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso in cui, successivamente alla stipula del presente atto, siano accertati elementi di cui agli articoli 67 e 84 comma 4 del medesimo D.Lgs 159/2011.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico, senza eccezione alcuna, dell'appaltatore. Agli effetti fiscali le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi, nella fattispecie, di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Ai fini del presente atto l'imposta di bollo è stata assolta dall'appaltatore mediante pagamento di F24.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino.

ART. 15- DUVRI

Il documento DUVRI non è previsto in quanto è impossibile stabilire in anticipo l'origine della segnalazione e quindi la sede dello svolgimento del servizio. Non si riscontrano interferenze nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto in quanto non è prevista la coesistenza di più attività lavorative.

Letto, approvato e sottoscritto, in modalità elettronica, in segno di integrale accettazione, senza riserve come appresso.

Per la Città di Torino

Firmato digitalmente

l' Appaltatore

Firmato digitalmente